

E ADESSO...?

LE GUIDE DEL COMUNE

E ADESSO...?

Informazioni sul “cosa
c'è da fare” in seguito al
decesso di un familiare

“E dopo ogni fine si presenta un nuovo inizio”



COMUNE DI TRENTO

Pubblicazione *a cura del
Servizio servizi funerari*

Assessore competente *Chiara Maule*

Dirigente responsabile *Carmelo Passalacqua*

**Hanno collaborato
alla redazione** *Paolo Bazzanella, Silvano Zendri,
Giuseppina Rotella, Monica
Pedri, Luigia Furlan, Walter Stech,
Giuseppe Scalet, Fabio Luchetta,
Cecilia Cainelli*

Fotografie *Archivi fotografici comunali
Paolo Bazzanella
Giuseppina Rotella*

Progetto editoriale *Comunicazione e Rete civica*

Stampa *Stamperia comunale*

Aggiornamento anno *2017*

Sommario

1 - Introduzione.....	9
2 - Comune di Trento - Servizi funerari	11
2.1 - La nostra missione	11
2.2 - I nostri valori	11
3 - Argomenti trattati	12
3.1 - Abbonamenti/Associazioni.....	12
3.2 - Armi in possesso.....	12
3.3 - Assicurazioni	12
3.4 - Automobile	13
3.5 - Banche/Poste.....	14
3.5.1 - Conti correnti.....	14
3.5.2 - Pagamento delle spese funerarie.....	14
3.6 - Certificato di morte	15
3.6.1 - Atto di morte	15
3.6.2 - Dichiarazione di morte.....	15
3.6.3 - Certificato di morte	15
3.6.4 - Estratti dell'atto di morte	16
3.7 - Contratti di locazione	16
3.8 - Documenti del defunto	17
3.9 - Eredità patrimoniale	17
3.9.1 - Successione ereditaria.....	17
3.9.2 - In assenza di testamento.....	18
3.9.3 - In presenza di testamento	19
3.9.4 - Altri aspetti	20
3.10 - Eredità digitale	22
3.11 - Fisco.....	23
3.11.1 - Presentazione dichiarazione dei redditi per conto del defunto	23
3.11.2 - Obbligo di pagamento dell'Imposta sugli immobili.....	23
3.11.3 - Detrazione spese funebri dalla dichiarazione dei redditi	24
3.11.4 - Detrazione di spese mediche dalla dichiarazione dei redditi.....	24
3.12 - Invalidità	25
3.12.1 - Assegno di accompagnamento	25
3.13 - Lutto	26

3.13.1 - Elaborazione e supporti psicologici.....	26
3.13.2 - Introduzione.....	26
3.13.3 - La libreria del funerario	28
3.14 - Pensione	28
3.14.1 - Diverse casistiche	29
3.15 - Sepoltura in cimitero, affido/dispersione delle ceneri e aspetti correlati	30
3.15.1 - Campi comuni a rotazione	30
3.15.1.1 - Posa di una lapide.....	30
3.15.1.2 - Esumazione.....	31
3.15.2 - Tombe private.....	31
3.15.2.1 - Concessione.....	31
3.15.2.2 - Scadenza.....	32
3.15.3 - Cremazione.....	32
3.15.3.1 - Sepoltura nel cimitero.....	33
3.15.3.2 - Dispersione in natura delle ceneri.....	33
3.15.3.3 - Affidamento delle ceneri in abitazione	33
3.15.3.4 - Posizione della Chiesa	33
3.16 - Utenze domestiche.....	34
3.16.1 - Voltura o disdetta	34
4 - Infine	36

Presentazione

Da quasi due secoli, da quando le riforme napoleoniche hanno assegnato alla società civile il compito di gestire i cimiteri, il Comune di Trento si è occupato e continua ad occuparsi dell'evento morte in senso ampio e cioè non solamente della tenuta dei cimiteri e dello svolgimento delle funzioni di polizia mortuaria che le vigenti normative assegnano ai comuni, ma anche dell'organizzazione e dell'esecuzione dei funerali nella consapevolezza che la morte, per tradizione consolidata, non rappresenta una questione individuale che riguarda solo i familiari del defunto, ma ha una valenza sociale che investe tutta la comunità locale di cui il defunto faceva parte.

Ed è proprio in questa ottica che il Comune di Trento, grazie anche ad un normativa provinciale orientata agli utenti che consente ai comuni una gestione integrata dei servizi funebri e cimiteriali, continua ad essere vicino ai propri cittadini anche nel momento della morte facendosi carico di un servizio pubblico di qualità e a prezzi contenuti non perseguendo alcun scopo di lucro ma solamente il pareggio di bilancio.

Questa piccola guida, realizzata a più mani dagli operatori dell'ufficio funerario, ha lo scopo di aiutare i cittadini colpiti dalla perdita di un loro familiare a districarsi fra le numerose incombenze conseguenti al lutto per regolarizzare le posizioni e rapporti attivati dal defunto quando era in vita.

La pubblicazione costituisce inoltre un ulteriore tassello nel percorso di qualità intrapreso nell'ultimo decennio con l'adozione della carta dei servizi e della qualità, la pubblicazione di una area tematica sul sito internet del Comune, la realizzazione di indagini periodiche sulla soddisfazione degli utenti e il conseguimento della certificazione ISO 9001:2008.

Un sentito e doveroso ringraziamento a tutte le donne e gli uomini dell'ufficio che hanno collaborato per la realizzazione di questo opuscolo, ma anche e soprattutto per le grandi doti di sensibilità e professionalità con le quali si rapportano quotidianamente con i cittadini colpiti da un lutto, supportandoli con delicatezza e sensibilità nell'espletamento delle pratiche conseguenti in un momento così particolare della vita carico di dolore ed emozioni.

Chiara Maule

Assessore

con delega ai servizi cimiteriali

Carmelo Passalacqua

Dirigente

Servizi funerari



1 - Introduzione

La perdita di un proprio caro costituisce sicuramente una delle esperienze più dolorose e cariche di emotività che ci si presenta più di una volta nel corso della nostra vita.

Ogni lutto porta con sé una carica di sofferenza che segna profondamente la nostra vita e la cui elaborazione richiede parecchio tempo (spesso anche qualche anno).

Se la perdita è quella di un genitore si può anche ritenersi preparati psicologicamente in quanto fa parte dell'ordine delle cose, per un certo verso "naturale". Ma si tratta pur sempre di un vuoto incalcolabile, a prescindere all'età dei genitori, trattandosi di una figura insostituibile che per noi ha rappresentato fin da piccoli un punto di riferimento ed una guida, ruolo che ha mantenuto per tutto la vita.

La più grande fatica nell'accettazione dell'evento si presenta nel caso di un lutto "innaturale", come per esempio un genitore che perde il figlio, o un coniuge che perde l'altro coniuge prematuramente. In questi casi l'elaborazione del lutto diventa molto complessa e spesso, quando l'interessato non è adeguatamente attrezzato con solidi "anticorpi" quali un ottimo equilibrio psicologico e/o una fede profonda, necessita di aiuti esterni, quali gruppi di mutuo aiuto o psicoterapie.

Queste brevi riflessioni, con qualche spunto filosofico _ psicologico, per evidenziare che nel momento in cui si è colpiti da un lutto, la carica emotiva che l'evento comporta, spesso va venendo meno la necessaria tranquillità e lucidità per affrontare razionalmente le numerose incombenze collegate alla scomparsa di un proprio caro. In taluni casi sarebbe opportuno affidarsi a qualcuno della cerchia familiare, emotivamente meno coinvolto, che si occupi di tutti quegli aspetti che non richiedono la presenza del soggetto più coinvolto.

Nelle pagine seguenti si vuol tracciare un quadro il più possibile completo di tutte le cose, e non sono poche e a volte non sono semplici, che familiari o eredi devono fare a seguito di un decesso.

E adesso ... ?

Cosa c'è da fare?

Quali adempimenti bisogna affrontare?

Quali uffici e enti bisogna contattare?

Quali pratiche sono da svolgere?

Quali aiuti vengono offerti e da chi?

Queste e tante altre sono le domande che si presentano quando è appena avvenuto il decesso di un proprio caro. Con questo opuscolo ci si propone non di dare tutte le risposte ma di offrire almeno delle indicazioni, ed un sostegno, per affrontare le molte questioni da risolvere.

Il Comune di Trento, attraverso l'apposita struttura denominata Servizi funerari, è attento alle problematiche dell'evento morte in tutti gli aspetti che toccano i cittadini e si impegna costantemente a offrire un servizio premuroso e di qualità come pure una collaborazione rivolta a sollevare i familiari dalle più gravose incombenze burocratiche.

Di seguito si presenta la missione e i valori che stanno alla base della conduzione e dell'attività dei Servizi funerari del Comune di Trento.

2 - Comune di Trento - Servizi funerari

2.1 - La nostra missione

Sosteniamo le persone e le famiglie colpite dal lutto facendoci carico, con impegno e sensibilità, di tutti gli aspetti legati a questo evento.


Offriamo un servizio completo e di qualità, senza distinzioni sociali, economiche, religiose o di nazionalità.

Garantiamo la memoria dei defunti nel rispetto della tradizione e della cultura del territorio.

2.2 - I nostri valori

La nostra attività è ispirata ai seguenti principi:

1. partecipazione, disponibilità e cortesia nei rapporti con gli utenti;
2. semplificazione degli adempimenti e delle procedure per i familiari, offrendo loro un unico punto di riferimento;
3. ricerca costante di un miglioramento professionale nelle prestazioni offerte per conseguire e mantenere un servizio di elevata qualità;
4. personalizzazione del servizio, garantendo tuttavia parità e imparzialità di trattamento a tutti i cittadini;
5. correttezza e trasparenza, pur mantenendo la dovuta riservatezza;
6. orientamento ad una gestione delle risorse ottimizzata, efficace, efficiente ed eticamente regolata, consapevoli dell'appartenenza ad una funzione pubblica.



In tale ottica viene realizzata questo opuscolo, finalizzato ad orientare le persone colpite da un lutto nei meandri delle cose da fare.



3 - Argomenti trattati

3.1 - Abbonamenti/Associazioni

Al giorno d'oggi ognuno è soggetto di una moltitudine di rapporti fra i più svariati.

Al riguardo si pone l'attenzione su questioni quali il canone tv, abbonamenti a giornali e riviste o a pay tv: in questi casi i familiari procederanno, a seconda della situazione, o alle disdette o al subentro. Inoltre è opportuno verificare l'appartenenza del defunto ad associazioni, comitati, club ed altri sodalizi e a notificare ai responsabili il decesso, al fine di non continuare a ricevere bollettini, informazioni, comunicazioni e magari anche richieste di pagamento per quote insolute.

3.2 - Armi in possesso

Qualora non si decida di venderle o di consegnarle ai competenti organi della Difesa, dare immediata comunicazione alla questura e chiedere apposita autorizzazione a conservarle.

Ottenuto il nullaosta si provvederà a fare la denuncia di detenzione di armi in carta bollata.

3.3 - Assicurazioni

Il defunto era titolare di assicurazioni sulla vita e/o contro gli infortuni, polizza auto, danni verso terzi sull'abitazione.

Qualora già non si sia in possesso di precise informazioni al riguardo, è opportuno indagare sull'esistenza o meno di eventuali assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni intestate al defunto.

Un'assicurazione sulla vita è una specifica polizza assicurativa che prevede il pagamento di un capitale o di una rendita al beneficiario nel caso di decesso dell'assicurato. L'assicurazione contro gli infortuni prevede invece il pagamento di un'indennità nel caso la morte sia

conseguenza di un infortunio. In questo caso si deve verificare se le cause di morte rientrano nella copertura e nel qual caso richiedere all'assicurazione le prestazioni previste a fronte dei premi corrisposti.

L'agenzia assicurativa potrebbe richiedere, oltre al certificato di morte, la copia della cartella clinica del defunto o l'attestazione delle cause di morte. Nel primo caso deve esserne fatta richiesta alla direzione sanitaria della struttura ospedaliera in cui è avvenuto il decesso, nel secondo caso presso l'Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari - Distretto di Trento - Igiene e Sanità Pubblica - Palazzina D in viale Verona.

Altra questione concerne il caso che il decesso sia avvenuto per colpa di terze persone. In tal caso è utile accertarsi che tali persone sia coperte da un'eventuale assicurazione e quindi richiedere il pagamento del danno avvalendosi di un'opportuna assistenza legale.

Per quanto riguarda l'assicurazione di un autoveicolo è necessario contattare l'agenzia assicurativa presentando un certificato di morte, eventualmente il certificato di proprietà del mezzo, la ricevuta della polizza e la carta verde.

In presenza di un'assicurazione contro danni a cose o a terzi, per esempio legata alla proprietà immobiliare di residenza, si contatti l'agenzia assicurativa in funzione di una sua disdetta o per la sua voltura.

3.4 - Automobile

Il veicolo lasciato dal defunto non deve essere inserito nella dichiarazione di successione, ma bisogna modificarne l'intestazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) trascrivendo negli archivi l'accettazione di eredità e aggiornando la carta di circolazione presso la Motorizzazione Civile.

Occorre presentarsi allo Sportello Telematico dell'Autista, presso gli uffici dell'ACI, con una serie di documenti riguardanti il veicolo, gli eredi, il defunto e l'eventuale testamento.

In caso di più eredi, se si vuole intestare il veicolo a uno solo di essi i passaggi sono due:

- iscrivere il mezzo a nome di tutti gli eredi e poi
- trascriverlo a favore del solo a cui verrà intestato.

Non esiste un termine perentorio dal momento del decesso; è tuttavia consigliabile, soprattutto se il veicolo è in circolazione, effettuarlo in tempi brevi.



3.5 - Banche/Poste

3.5.1 - Conti correnti

Qualora il defunto fosse stato titolare di un conto corrente (anche cointestato), di un libretto di risparmio, di titoli vari, da cassette di sicurezza.

Intanto la banca reperisce immediatamente la notizia del decesso del proprio cliente e provvede al blocco del o dei conti correnti e degli altri rapporti. Pertanto non è più possibile effettuare movimenti su quel conto corrente (anche se cointestato).

Per richiedere informazioni sulle attività bancarie di successione occorre presentare alla filiale interessata i seguenti documenti:

1. certificato di morte
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da richiedere o autenticare da un notaio, o da un cancelliere presso il Tribunale, o da un Segretario comunale o da un funzionario incaricato dal sindaco.
3. qualora esista un testamento, si presenta copia conforme del verbale di pubblicazione o attivazione del testamento.

In ogni caso il familiare può rivolgersi ad un CAF per ulteriore assistenza.

3.5.2 - Pagamento delle spese funerarie

Qualora il defunto fosse stato titolare di un conto corrente (anche cointestato).

Si precisa che la banca reperisce immediatamente la notizia del decesso del proprio cliente e provvede al blocco del o dei conti correnti a lui intestati e quindi impedisce di effettuare movimenti su quel conto corrente (anche se cointestato).

Un'eccezione è praticata per il pagamento delle spese funerarie relative alle onoranze funebri per lo stesso intestatario del conto.

Su richiesta degli eredi legittimi la banca autorizza l'addebito sul conto delle spese funerarie e ne dispone il pagamento mediante lo strumento del bonifico bancario indirizzato all'operatore che ha eseguito il servizio funebre.

3.6 - Certificato di morte

Dichiarazione di morte, atto di morte, certificato di morte, estratto dall'atto di morte. Che cosa sono e come ottenerle.

Premessa (adempimenti verso uffici ed enti pubblici):

Il Comune di Trento provvede autonomamente alla cancellazione della persona deceduta dai registri anagrafici e comunica l'evento all'INPS. Anche l'*Azienda provinciale per i servizi sanitari* provvede a togliere la persona deceduta dagli elenchi degli assistiti.

3.6.1 - Atto di morte

L'atto di morte è il documento redatto dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso che attesta, sulla base di della dichiarazione di morte, il decesso di una persona. L'atto di morte contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della morte nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto. In aggiunta a questi dati, l'atto di morte indicherà il nome e il cognome del coniuge del defunto e le generalità del dichiarante.

3.6.2 - Dichiarazione di morte

Per tutti i decessi avvenuti sul territorio del comune di Trento, la dichiarazione di morte è ricevuta dall'ufficiale di stato civile o mediante l'avviso di morte da parte di ospedali, casa di cura o riposo o dagli impiegati comunali in qualità di persone informate del fatto nei casi di decessi in abitazione privata. Pertanto nessuna incombenza è posta a carico dei familiari.

3.6.3 - Certificato di morte

Il certificato di morte è una dichiarazione scritta formata dall'ufficiale di stato civile e contenente informazioni tratte dal registro degli atti di morte. Il certificato di morte riporta le generalità del defunto, il suo stato civile, il luogo e la data del decesso, il numero, la parte e la serie dell'atto.

Il certificato di morte può essere richiesto ai familiari da parte delle banche, enti previdenziali, datori di lavoro, assicurazioni, notai, ecc.

Nel comune di Trento il certificato di morte viene rilasciato dall'*ufficio centrale di Stato civile* con sede in piazza di Fiera, 1 oppure presso tutti gli uffici delle circoscrizioni cittadine e dei sobborghi.



Il certificato di morte è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta; la sua validità copre l'intero territorio nazionale ed è illimitata nel tempo. È esente dal pagamento dell'imposta di bollo.

3.6.4 - Estratti dell'atto di morte

L'estratto, per riassunto o per copia integrale, è una dichiarazione simile al certificato di morte ma che si differenzia per una maggior completezza in quanto è completo delle annotazioni. Tutte le modifiche o le integrazioni avvenute a seguito delle annotazioni sono riportate nell'estratto per riassunto. L'estratto per copia integrale consiste nella vera e propria riproduzione per intero dell'atto originale di morte.

Gli estratti sono richiesti ai familiari solo in casi particolari. Sono rilasciati dall'*ufficio centrale di Stato civile* con sede in Piazza Fiera, 1.



3.7 - Contratti di locazione

Che succede se il defunto era intestatario del contratto di locazione dell'appartamento dove viveva con la famiglia?

- Se di proprietà privata: al contratto succedono di norma gli eredi conviventi alla data del decesso.
- Se di proprietà pubblica: di norma al contratto succedono gli eredi

conviventi alla data del decesso che siano in possesso dei requisiti indicati nella normativa applicabile.

3.8 - Documenti del defunto

In linea di massima i documenti del defunto (patente, passaporto, carta d'identità, tessera sanitaria) possono essere conservati per ricordo. In caso di un uso improprio ne rispondono gli eredi.

3.9 - Eredità patrimoniale

Qualora il defunto fosse stato proprietario di beni mobili e/o immobili.

3.9.1 - Successione ereditaria

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

- i chiamati all'eredità (per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l'eredità, purchè non vi abbiano espressamente rinunciato) e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
- gli amministratori dell'eredità
- i curatori delle eredità giacenti
- gli esecutori testamentari
- i trust

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una.

Soggetti esonerati. Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

Come e quando. La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.



E' necessario compilare l'apposito modulo (modello 4) disponibile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e successivamente presentarlo all'ufficio nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto.

I dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione vengono acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate.

Se si utilizza un modello differente, la dichiarazione è nulla.

Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio dell'Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana.

Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici provinciali.

Imposta di successione. L'imposta sulla successione riguarda tutti i beni ed i diritti trasferiti per causa di morte ed è dovuta dagli eredi, dai legatari, dai beneficiari e da altri eventuali chiamati all'eredità e varia in relazione al grado di parentela fra l'erede e il defunto e in relazione al valore delle quote ereditarie.

Gli eredi sono tenuti in solido al pagamento dell'intera imposta, mentre i legatari sono tenuti al pagamento dell'imposta solo per la loro quota.

3.9.2 - In assenza di testamento

Chi sono gli eredi legittimi quando manca il testamento?

La regola più comune in caso di mancanza di testamento per la suddivisione dell'eredità è:

- se il defunto ha dei discendenti essi concorrono solo con il coniuge, escludendo gli ascendenti
- se invece non ci sono discendenti e c'è solo il coniuge, questi concorre assieme agli ascendenti.

In particolare

Eredi esistenti	Quote del patrimonio spettanti
solo il coniuge	tutto
il coniuge e un figlio	metà a testa
il coniuge e due figli	1/3 il coniuge e 2/3 ai due figli

Eredi esistenti	Quote del patrimonio spettanti
il coniuge e più figli	1/3 al coniuge e 2/3 a tutti i figli
solo il coniuge, fratelli e sorelle	2/3 al coniuge e 1/3 ai fratelli e sorelle
solo il coniuge, fratelli e sorelle e genitori	2/3 al coniuge 1/3 altri (ai genitori almeno 1/4)
Solo un figlio	tutto
solo più figli	tutto suddiviso in parti uguali
Solo un genitore	tutto
solo due genitori	metà a testa
Solo genitori, fratelli e sorelle	suddiviso in parti uguali (ai genitori almeno 1/2)
solo fratelli e sorelle	tutto suddiviso in parti uguali
solo nonni	a metà fra nonni paterni e materni
solo altri parenti	entro il sesto grado al parente più vicino che esclude gli altri

3.9.3 - In presenza di testamento

Il testamento è l'atto con cui una persona dispone a chi andranno i suoi beni quando avrà cessato di vivere. Il testamento può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale.

Per poter fare testamento occorre aver compiuto i 18 anni ed essere capaci di intendere e volere. Un testamento può essere sempre revocato o modificato redigendo un nuovo testamento oppure con una dichiarazione avanti ad un notaio.

Sono previste varie forme per fare testamento:

- **il testamento olografo:** non richiede alcuna formula particolare, l'unico requisito essenziale è che sia scritto a mano per intero, datato (con indicazione di giorno, mese ed anno) e sottoscritto.
- **Il testamento pubblico:** è ricevuto dal notaio, a cui si dichiara la propria volontà in presenza di 2 testimoni, il notaio redige l'anno, ne dà lettura e lo fa sottoscrivere ai presenti.
- **Il testamento segreto:** è anch'esso ricevuto dal notaio, ma in busta sigillata. Deve comunque contenere la firma del testatore.



Il contenuto del testamento viene reso noto dopo la morte del testatore, tramite un notaio, su richiesta di chiunque creda di avervi interesse.

A prescindere dalle disposizioni del testamento, al coniuge, ai figli e agli ascendenti viene comunque riservata una quota dell'eredità, detta legittima. Solo la restante quota, chiamata disponibile, può essere liberamente disposta.

In particolare

Eredi esistenti	Legittima	Quota disponibile
solo il coniuge	metà patrimonio + diritto di abitazione	l'altra metà
un solo figlio	metà patrimonio	altra metà
più di un figlio	2/3 patrimonio in parti uguali	1/3 del patrimonio
coniuge e un figlio	1/3 al coniuge e 1/3 al figlio	1/3 del patrimonio
coniuge e più figli	1/4 al coniuge e 1/2 ai figli in parti uguali	1/4 del patrimonio
coniuge e ascendenti	1/2 al coniuge e 1/4 agli ascendenti	1/4 del patrimonio
solo ascendenti	1/3 del patrimonio	3/4 del patrimonio
nè figli, nè coniuge nè ascendenti		tutto il patrimonio

3.9. 4 - Altri aspetti

In regime di comunione dei beni, la successione si apre sulla quota del defunto, ovvero sul 50% dei beni che per legge rientrano nella comunione.

Nel caso di separazione matrimoniale, il coniuge a cui non è stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti successori del non separato. Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione non ha diritto ad una quota ereditaria, ma soltanto a un assegno vitalizio se godeva degli alimenti a carico del defunto.

Gli eredi devono accettare l'eredità o con una dichiarazione scritta o, implicitamente, compiendo atti di amministrazione del patrimonio ereditario. Chi non intende accettare l'eredità dovrà fare apposita

dichiarazione di rinuncia avanti a un notaio o al cancelliere del Tribunale. L'eredità è composta sia dalle attività che dalle passività. E poiché i beni ereditati si unificano e si confondono con il patrimonio dell'erede, questo corre il rischio di pagare i debiti anche se superano il valore dell'eredità. Per evitare ciò, quando si è in presenza di debiti o di una situazione non troppo chiara, è bene accettare l'eredità "con beneficio d'inventario"; cosa che dà modo all'erede di mantenere il suo patrimonio separato e di pagare i debiti ereditari solo nei limiti dell'attivo.

L'inventario, dopo l'apposita domanda presenta al Tribunale, viene redatto da un notaio o da un cancelliere e consiste in una elencazione di tutto quello che fa parte dell'eredità, con descrizione degli immobili, stima dei mobili, indicazione delle somme di denaro, dei crediti, dei debiti, di tutte le attività e passività.

Per procedere alla divisione dei beni ereditari, la prima operazione necessaria è la "formazione della massa ereditaria", che consiste nella elencazione di tutte le attività e passività del defunto. Sono compresi anche quei beni che il defunto aveva donato in vita ai discendenti o al coniuge, a meno che non si tratti di donazioni di modesto valore.

Si procede quindi alla stima dei beni singoli, con riferimento ai prezzi correnti di mercato, e quindi alla formazione di porzioni corrispondenti alle quote di ciascun erede. Ogni porzione, salvo diversi accordi, deve comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti, in proporzione alle rispettive quote. Se ciò non è possibile, la differenza viene compensata in denaro.

I beni che un erede ha ricevuto in vita vengono considerati nella sua quota.

Se vi sono immobili che non possono essere divisi, essi vanno per intero ai coeredi che hanno diritto a una quota maggiore con conguaglio in denaro per gli altri; oppure si procede alla vendita e si divide il ricavato.

Anche i debiti vanno divisi fra gli eredi in proporzione delle rispettive quote; su loro accordo si può procedere prima al pagamento dei debiti e in seguito alla ripartizione dell'attivo.

In caso di lavoratore dipendente deceduto in attività di servizio, a prescindere che abbia maturato i requisiti per il conseguimento del trattamento di reversibilità da parte degli aventi diritto, va richiesta, o al datore di lavoro o all'ente previdenziale a secondo del tipo di gestione, la liquidazione della "buonauscita" che alla stregua di altre eventuali



somme dovute (stipendi, arretrati o altri emolumenti) entra a par parte dell'asse ereditario.

E' utile altresì sapere che qualora tra gli eredi figurino figli minori del defunto, qualsiasi atto da parte dei minori deve essere preventivamente autorizzato dal giudice tutelare, non essendo sufficiente in questi casi la potestà del genitore superstite.



3.10 - Eredità digitale

Nel caso il defunto fosse in possesso di computer, oppure fosse iscritto a Social Networks, o in possesso di caselle di posta elettronica e quant'altro nel campo del digitale.

In questi ultimi anni si sono sviluppati una serie di rapporti attivati a livello personale che spesso sfuggono alla conoscenza degli altri componenti della famiglia ma che a seguito della venuta a mancare del titolare è meglio andare a regolarizzare: ci si riferisce in particolare agli account di posta elettronica e/o posta elettronica certificata e ai profili presenti sui social networks.

Per quanto riguarda Facebook e Twitter (ma la procedura da seguire è pressochè simile anche per gli altri social) i parenti possono chiedere la disattivazione del profilo e dell'account previa notifica del decesso (di solito viene richiesto di allegare un certificato di morte). Per gli account di posta elettronica, esistono modalità diverse a seconda dei gestori, prevedendo qualcuno addirittura una disattivazione automatica in caso di inattività prolungata per oltre un mese; comunque anche in questi

casi la notifica documentata del decesso consente, come per i social, la disattivazione immediata dell'account.

Sarebbe opportuno che in vita l'utente, in virtù che esiste una tutela dei dati depositati nei magazzini virtuali protetti da credenziali (username, password, PIN), si adoperi per consegnare a persona di sua fiducia gli accessi per consentire agli eredi aventi diritto di accedere alle risorse e agli eventuali files di valore quali: documenti, progetti, foto, filmati, studi, copioni, bozze, ed eventualmente per procedere alla cancellazione del profilo sui networks e alla cancellazione o allo spostamento di quanto contenuto nelle caselle di posta elettronica.

3.11 - Fisco

E con il fisco come comportarsi?

3.11.1 - Presentazione dichiarazione dei redditi per conto del defunto:

Entro il mese di giugno dell'anno successivo al decesso, un erede deve incaricarsi di presentare per conto del defunto la dichiarazione dei redditi relativa all'anno del decesso, ma solo se ne ricorrano le condizioni.

Basterà che l'erede si sostituisca al defunto nella compilazione della dichiarazione (che sarà intestata al defunto) e firmi egli stesso, in qualità di rappresentante del defunto.

Naturalmente può recarsi presso il soggetto che d'abitudine compilava la dichiarazione dei redditi del defunto.

Qualora il decesso avvenga nei primi mesi dell'anno, quindi prima del termine di presentazione della dichiarazione per l'anno precedente (previsto per fine giugno) le dichiarazioni che l'erede è tenuto a presentare sono 2: la dichiarazione per l'anno precedente e, da presentare nell'anno successivo, quella relativa ai primi mesi dell'anno in corso.

E' ovvio che l'erede, qualora quest'ultimo sia anch'esso obbligato a presentare la dichiarazione, lo farà autonomamente per se stesso compilando la sua eventuale dichiarazione.

3.11.2 - Obbligo di pagamento dell'Imposta sugli immobili

Il possesso di immobili determina l'obbligo di versare l'imposta sugli immobili (IMIS o IMU - ex ICI), calcolata fino alla data del decesso a nome



del contribuente deceduto. Dalla data del decesso in poi l'imposta sugli immobili sarà dovuta dagli eredi.

3.11.3 - Detrazione spese funebri dalla dichiarazione dei redditi

I contribuenti che nell'anno d'imposta precedente hanno sostenuto spese funebri per la morte di persone, a prescindere dal vincolo di parentela, possono portare il costo in detrazione fiscale.

L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore ad euro 1.549,37.

Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.

Ha diritto alla detrazione colui che ha sostenuto i costi, purchè il pagamento sia avvenuto nell'anno di dichiarazione.

Se la spesa è stata sostenuta da più contribuenti, ognuno di essi potrà detrarre in proporzione la percentuale dell'importo ammissibile.

E' obbligatorio conservare la documentazione delle spese sostenute dalle quali deve risultare il nome della persona defunta e del soggetto che ha sostenuto la spesa.

Se la spesa è stata sostenuta da più contribuenti ma il documento è rilasciato ad uno solo, nel documento originale sarà annotata una dichiarazione di ripartizione sottoscritta dall'intestatario del documento stesso; copia del documento con la ripartizione sarà conservato da ognuno dei partecipanti alle spese in oggetto.

3.11.4 - Detrazione di spese mediche dalla dichiarazione dei redditi

Le spese mediche del defunto, se pagate dopo il decesso, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi degli eredi che hanno sostenuto l'onere anche se il documento di spesa è intestato al deceduto

3.12 - Invalidità

E se il defunto era invalido ed aveva ottenuto la fornitura di protesi ed ausili, quali incombenze si presentano?

L'Ufficio prestazioni invalidi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari si occupa del rilascio dell'autorizzazione e restituzione delle forniture di eventuali protesi ed ausili.

La sede è presso il

Centro per i Servizi Sanitari - Big Center

Palazzina C piano terrazza - in viale Verona, n. 21 - 38123 Trento

Orario:

lun. mar. mer. ven. 8.10 - 13.00 gio. 8.10 - 15.00

nei mesi di luglio e agosto:

da lun. a ven. 8.30 - 12.45

Tel. 0461 90225 (da lun. a ven. ore 8.30 - 12.45)

E-mail: ufficioinvalidi@apss.tn.it

3.12.1 - Assegno di accompagnamento

Per l'assegno di accompagnamento non bisogna comunicare il decesso se si verifica in regione in quanto la comunicazione avviene automaticamente.

Si deve provvedere ad essa soltanto se il decesso è avvenuto fuori regione.

Bisogna comunque verificare se si è aventi diritto della rata del mese corrente.

L'ufficio competente a tali pratiche è:

Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa

Via Zambra, 42 - Top Center - Torre B - 38121 Trento

Orario:

lun. mar. mer. 9.00 - 13.00 gio. 9.00 - 13.00 e 14.30 - 15.30 ven. chiuso

Tel. 0461 493234 (lun - ven da ore 9.00 a ore 13.00) Fax. 0461 493233

E-mail: agenzia.prev@provincia.tn.it



3.13 - Lutto

3.13.1 - Elaborazione e supporti psicologici

*“Il tempo del lutto è
quel tempo in cui l'individuo trasforma l'assenza
esterna della persona in presenza interna.*

Assenza ... più acuta presenza.”

Attilio Bertolucci (poeta)

3.13.2 - Introduzione

Perdere una persona amata è un'esperienza molto dolorosa.

Il tipo di vissuto e la reazione emotiva è molto personale e influenzabile da vari fattori relativi al: contesto sociale, le circostanze, la prevedibilità del decesso.

Pure l'età, la qualità della relazione e il ruolo del defunto all'interno della famiglia, le caratteristiche psicologiche della persona colpita dal lutto, l'età e la posizione all'interno del contesto familiare e nondimeno la presenza e la capacità di accoglienza del dolore dei familiari influiscono sull'esperienza della morte.

La perdita di una persona cara è come una ferita, la cui guarigione passa attraverso la cosiddetta elaborazione del lutto.

La durata di questo processo è molto personale e subisce le variabili appena accennate.



Sul nostro territorio vi sono più di una risorsa sociale nate per accogliere, sostenere e rispettare il vissuto del lutto e la sua elaborazione.

Associazione A.M.A. - Auto Mutuo Aiuto

Via Taramelli, 17 - 38122 Trento
Tel. 0461 239640 Fax 0461 222951
E-mail: ama.trento@tin.it

Attraverso l'ascolto, l'empatia e l'accoglienza, i gruppi di auto mutuo aiuto divengono luoghi per trasformare il dolore in solidarietà, vicinanza, reciproco sostegno, accresciuta umanità e saggezza.

Il gruppo A.M.A. può:

- offrire uno spazio in cui ogni partecipante è libero di condividere la storia del proprio dolore, dei propri sentimenti e delle proprie difficoltà;
- favorire l'ascolto di altre persone in lutto perchè da questo contatto nascano aiuto, solidarietà, sostegno e reciproca speranza;
- mettere la propria sensibilità e la propria saggezza a servizio di altre persone provate dal lutto;
- accogliere e sostenere il vissuto di dolore per il suicidio di un proprio caro.

Unità operativa psicologia

Azienda provinciale per i servizi sanitari

viale Verona - 38123 Trento
Palazzina B secondo piano Area Minori
Palazzina D terzo piano Area Adulti
Tel. 0461 902100 Fax 0461 902074
Orario: da lun. a ven. 8.30 - 15.30
E-mail: psicologiaclinica.trento@tapss.tn.it

L'accesso è libero e non richiede la prescrizione medica.

Attraverso consulenze ambulatoriali il servizio si prende cura dei bisogni di tipo psicologico di minori, adolescenti e adulti nelle varie fasi della vita, includendo l'evento del lutto e la sua elaborazione.

Psicologi per i popoli - Trentino

Protezione civile - Provincia autonoma di Trento

via Lungadige M. Apuleio, 26/1 - 38122 Trento
Tel. 3356126406 - 3664409565 - 3473617970 Fax 0461 222951
E-mail: psicologixipopoli.trentino@yahoo.it
www.psipopoli-trentino.org/index.html

Vi fanno parte oltre 50 psicologi professionisti.



Vengono chiamati a prestare un primo soccorso psicologico collettivo o individuale/familiare in situazioni di morte violenta, suicidio, omicidio, catastrofi naturali.

3.13.3 - La libreria del funerario

Servizi funerari
Comune di Trento

via Madruzzo, 6 - 38122 Trento

Presso la sede dei Servizi funerari è istituita una libreria di testi aventi per soggetto la trattazione del lutto e dell'evento morte.

La libreria si colloca presso la sala d'attesa degli uffici ed è a disposizione degli utenti che possono sfogliare, visionare, consultare, esaminare, sbirciare, leggere e rileggere liberamente i vari libri presenti.

L'unica limitazione rimane quella di utilizzarli all'interno dei locali e di non asportarli all'esterno.

Lo scopo è quello di porgere una mano alle persone colpite nei loro affetti, affinché, consultando i libri, possano reperire un titolo, un brano, un'ispirazione che li accompagni e li consoli durante il percorso di intima sofferenza a cui sono chiamati in seguito alla separazione da un loro caro

3.14 - Pensione

Qualora la persona deceduto avesse fruito di un trattamento di pensione, oppure fosse stato in procinto di ottenerlo o fosse stato ancora in servizio lavorativo, come ci si deve comportare?

In caso di decesso di un pensionato la comunicazione di morte è trasmessa all'INPS direttamente dall'Amministrazione comunale che redige l'atto di morte.

L'eventuale richiesta di pensione ai superstiti oppure la pensione indiretta da decesso del lavoratore e la richiesta di pagamento di ratei di pensione maturati dal defunto e non incassati, potranno essere formulate dagli eredi aventi titolo con procedura telematica online dal sito web INPS www.inps.it, accesso con codice PIN o Tessera sanitaria attiva, o con il patrocinio degli Enti di patronato.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.inps.it, (percorso: Home > informazioni > La pensione ai superstiti) o presso la sede della

Direzione provinciale INPS di Trento

via delle Orfane, 8 - 38122 Trento

Orario: da lun. a ven. 8.30 - 12.30.

Per altri enti erogatori di pensioni è necessario contattare direttamente il relativo soggetto per conoscere le procedure da seguire.

3.14.1 - Diverse casistiche

Qualora il defunto godesse di un trattamento di pensione potrebbe esserci o non esserci soggetti che hanno diritto all'assegno di reversibilità: coniuge o figli minori o studenti fino a 26 anni in regola con i corsi di studio.

Nel caso non ci siano soggetti aventi diritto la posizione si chiude automaticamente a seguito di avviso del comune, ad ogni buon conto è sempre bene comunicare direttamente e tempestivamente l'evento per evitare disguidi e dover restituire eventuali somme versate indebitamente.

Qualora il defunto non godeva di trattamento pensionistico occorre verificare oltre all'esistenza di potenziali aventi diritto alla reversibilità come citato in precedenza, anche la sussistenza dei requisiti contributivi necessari alla maturazione del diritto e in caso positivo inoltrare apposita domanda all'ente pensionistico.

Nel caso di lavoratore dipendente deceduto in attività di servizio, a prescindere che abbia maturato i requisiti per il conseguimento del trattamento di reversibilità da parte degli aventi diritto, va richiesta, o al datore di lavoro o all'ente previdenziale a seconda del tipo di gestione, la liquidazione della "buonauscita" che alla stregua di altre eventuali somme dovute (stipendi, arretrati o altri emolumenti) entra a far parte dell'asse ereditario.

Unitamente alla previdenza pubblica va verificato poi che il defunto non abbia attivato qualche forma di previdenza complementare e porre quindi in essere, in presenza di soggetti titolari, tutti gli atti necessari per ottenere le eventuali prestazioni spettanti (vitalizio o capitale).



3.15 - Sepoltura in cimitero, affido/dispersione delle ceneri e aspetti correlati

E una volta proceduto alla sepoltura nel cimitero o alla sistemazione delle ceneri derivanti dalla cremazione, quali sono gli sviluppi nel tempo di tale situazione?

3.15.1 - Campi comuni a rotazione

Tale sistema comporta la sepoltura in progressione (non è ammessa la scelta da parte dei familiari della posizione) ed il defunto rimane sepolto fino a che non si è completato con le sepolture il giro dei campi di rotazione del cimitero. La durata di tale permanenza è pertanto differente a seconda del cimitero interessato: nel cimitero di Trento è attualmente attestata sui 16 – 18 anni invece, nei cimiteri periferici è molto variegata e passa da un minimo di 10 – 11 anni a 30 e passa.

3.15.1.1 - Posa di una lapide

Per i primi sei mesi non è ammessa la posa di una lapide sulla sepoltura. Tanto perchè rappresenta il tempo minimo necessario per l'assettamento del terreno e facilita agli addetti cimiteriali le operazioni di cura e manutenzione del tumulo di terra.

Durante tale periodo viene assicurata la collocazione di un cippo riportante i dati anagrafici del defunto. Presso il cimitero di Trento viene fornito un manufatto provvisorio in materiale sintetico.

Dato che il materiale è infiammabile, si prescrive ai familiari di non utilizzare lumini a fiamma ma solo di tipo a lampadina alimentata da batteria.



Trascorso il termine di sei mesi può avvenire la posa di una lapide fornita da operatori privati del settore commerciale marmoreo. Dimensioni e forme sono prescritti dal regolamento di polizia mortuaria comunale e comunque conosciute da tali soggetti.

3.15.1.2 - Esumazione

Al termine del periodo di rotazione si provvede all'esumazione dei defunti ivi sepolti al fine di liberare spazio per le nuove esigenze di sepoltura delle persone che decederanno.

In prossimità di tale scadenza è previsto l'invio di una comunicazione scritta ai familiari che sarà possibile rintracciare attraverso ricerche anagrafiche.

I familiari interessati a mantenere il ricordo dei propri cari, possono richiedere la collocazione dei resti delle esumazioni in cellette allo scopo ottenute in concessione o il loro trasferimento presso altri cimiteri comunali e di altri comuni.

In caso di disinteresse da parte dei familiari si provvederà al conferimento dei resti mortali nell'ossario comune. Se necessario, qualora non vi sia opposizione da parte dei familiari, si procederà alla cremazione e al conferimento delle ceneri nel cinerario comune. In entrambi i casi non sono previste delle iscrizioni a ricordo di tali defunti.

Le lapidi e altri oggetti funebri, se non recuperate dai familiari, saranno demolite e smaltite in discarica.

3.15.2 - Tombe private

Tale sistema comporta la sepoltura in una tomba in muratura (tombe di famiglia e/o posti in muratura anche detti loculi) o una tomba in terra (posti in terra) di cui si è titolari di una concessione.

3.15.2.1 - Concessione

Il cimitero è demanio comunale. L'assegnazione di tombe private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito (normalmente nei cimiteri del comune di Trento è pari a 30 anni per posti in muratura e posti in terra e 70 per tombe di famiglia) e alle condizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria comunale, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.

Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della tomba privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario. La concessione è soggetta al pagamento di una tariffa.



3.15.2. 2 - Scadenza

Alla scadenza della concessione è previsto l'invio di una comunicazione scritta ai familiari che sarà possibile rintracciare attraverso ricerche anagrafiche. E' loro diritto rinnovare la concessione per un determinato periodo di tempo. Qualora la concessione non venga prolungata si provvede all'esumazione dei defunti ivi sepolti al fine di liberare la tomba che ritorna nelle disponibilità per essere concessa ad altri richiedenti. In caso di disinteresse da parte dei familiari si provvederà al conferimento dei resti mortali nell'ossario comune. Se necessario, qualora non vi sia opposizione da parte dei familiari, si procederà alla cremazione e al conferimento delle ceneri nel cinerario comune. In entrambi i casi non sono previste delle iscrizioni a ricordo di tali defunti.

Le lapidi, targhe e altri oggetti funebri, se non recuperate dai familiari, saranno demolite e smaltite in discarica.

3.15.3 - Cremazione

Per chi sceglie la cremazione, le opzioni di collocazione delle ceneri sono varie: in un cimitero e precisamente in una tomba privata (tomba di famiglia, tomba in muratura o in terra, celletta), conservazione in abitazione, dispersione in un cimitero o in natura.

3.15.3.1 - Sepoltura nel cimitero

Le procedure e gli adempimenti sono uguali a quelli descritti nel paragrafo riguardante le sepolture in tombe private.

3.15.3.2 - Dispersione in natura delle ceneri

È possibile unicamente in presenza di manifestazione di volontà scritta del defunto, l'operazione può avvenire in luoghi pubblici (laghi, fiumi, torrenti, prati e boschi) fuori dai centri abitati e distanti dalle abitazioni e deve essere autorizzata dal Comune sul cui territorio insiste il luogo prescelto. L'urna vuota non deve essere abbandonata in loco ma smaltita secondo le regole della raccolta dei rifiuti urbani oppure riconsegnata agli addetti cimiteriali.

3.15.3.3 - Affidamento delle ceneri in abitazione

L'affidatario deve conservare l'urna nell'abitazione dichiarata e dovrà mantenerla debitamente sigillata evitando qualsiasi manomissione o profanazione dell'urna e dei suoi sigilli.

L'affidatario o i suoi eredi possono, anche a distanza di tempo, rinunciare all'affido scegliendo la tumulazione nel cimitero in cellette o in altre tombe private.

3.15.3.4 - Posizione della Chiesa

La chiesa ammette la scelta della cremazione purchè non sia motivata da intenzioni contrarie all'insegnamento cristiano. Di norma però chiede che la celebrazione delle esequie avvenga prima della cremazione. Permette la loro celebrazione in presenza dell'urna cineraria in alcuni casi di natura pratica (ad esempio: morte all'estero e rimpatrio in urna cineraria dopo la cremazione). Il Vescovo diocesano, tenuto conto delle circostanze concrete, caso per caso deve esprimere il suo giudizio sull'opportunità di celebrare le esequie, compresa la celebrazione dell'Eucarestia, alla presenza dell'urna con le ceneri, nel rispetto dello spirito e del contenuto delle norme canoniche e liturgiche.

Per quanto riguarda l'affido in abitazione e la dispersione delle ceneri, la Chiesa esprime contrarietà a simili scelte che possono sottintendere concezioni panteistiche o naturalistiche. Soprattutto nel caso di spargimento delle ceneri (o di sepolture anonime) ritiene che si impedisca di esprimere, con riferimento ad un luogo preciso, il dolore personale e comunitario. Inoltre si renderebbe più difficile il ricordo dei morti, estinguendolo anzitempo.

3.16 - Utenze domestiche

3.16.1 - Voltura o disdetta

Qualora fossero presenti delle forniture di energia elettrica, acqua potabile, gas, telefono fisso e/o cellulare, accesso internet su computer e/o cellulare, smaltimento rifiuti con intestazione al defunto.

I familiari dovranno procurarsi le relative fatture più recenti e verificare quale sia il gestore che eroga i servizi di fornitura (fra i principali ci sono: *Enel, Edison, Trenta Servizi, Dolomiti Energia, Telecom, Tim, Vodafone, Infostrada, Wind, Amnu, ecc.*)

Sulla fattura viene riportato: la denominazione del gestore, il numero di telefono da contattare, il codice cliente, i dati dell'attuale intestatario. E' necessario eseguire la volturazione o la disdetta di tali forniture entro tempi brevi (5 gg lavorativi) contattando i numeri telefonici esposti in fattura o rivolgendosi presso gli sportelli dei gestori.

Ecco alcune informazioni utili:

Trenta

via Fersina, 23 - 38123 Trento

Orario:

lun. e mer. 8.00 – 12.00 mar. e gio. 8.00 – 16.00

n. verde 800 990 078 attivo da lun. a ven. 8.00 - 22.00 sab. 8.00 - 20.00

www.trenta.it

Dolomiti Energia

nr. Verde 800 847 028

Non va dimenticato l'eventuale possesso di un cellulare da parte del defunto. Se esisteva un contratto di abbonamento con il gestore del servizio la strada da seguire è quella della disdetta o del subentro. Se il cellulare funzionava con una scheda prepagata è opportuno richiedere l'annullamento della sim card (anche se in questo caso è generalmente previsto da tutti i gestori un annullamento automatico dopo un certo periodo di inutilizzo).



... in seguito al decesso di un familiare

4 - Infine

E i bambini? Ai bambini ai quali è mancato un genitore o un nonno amato, che cosa si racconta? Che anche questo fa parte della vita? Che la vita di ogni essere umano è un percorso, agevole o periglioso a secondo delle circostanze e del caso, che inizia con la nascita e inevitabilmente si conclude con la morte? Oppure è meglio un rispettoso silenzio condito di abbracci e carezze?

Questa è la storia elaborata da una scuola elementare di Trento.

Narra del ciclo naturale della vita ed è rivolta ai bambini e non solo

"Il tronco caduto"

Il grande albero cadeva. Non perché fosse stato tagliato, o colpito da un fulmine, o corroso da quale malattia degli alberi. Cadeva perché era tanto vecchio e stanco, e sentiva il bisogno di un po' di riposo, dopo una vita tanto, tanto lunga. Cadeva, e lo scricchiolio del suo tronco spezzato divenne un rumore enorme, un boato che tutto il bosco ascoltò trattenendo il fiato, fino alla schianto finale.

"Un albero è morto", disse lo scoiattolo. "Un albero è morto", ripeté il cardellino, e la notizia in breve fece il giro della foresta.

Ma l'albero non era morto, stava semplicemente dormendo un po' tranquillo. Non aveva più tutte le sue preoccupazioni. La corteccia che per tanto tempo aveva protetto i suoi strati interni, ricchi di acqua, di minerali e dell'energia di miliardi di raggi di sole, ora stava sfaldandosi, ed ecco che il vento ne portava via un grosso pezzo, ed ecco che l'umidità se ne portava via un altro.

Intanto, intorno e sopra di lui crescevano le felci e i lamponi, i mirtilli e le more. E il suo corpo cominciava a confondersi con il terreno e nutriva le radici delle erbe. Spuntavano i funghi.

Arrivavano da ogni parte insetti, coleotteri e termiti e cominciavano a scavare nel tronco gallerie, cunicoli, tane. E i buchi a poco a poco si allargavano, la pioggia penetrava nel legno e creava nuovo cibo. Vennero gli uccelli e la falena, il topo e la lumaca, il tasso e il serpente, il cervo volante e il grillo, la formica e la salamandra.

Così il coleottero era cibo per il picchio, e il picchio attirava il gufo, e il gufo cantava nella notte dicendo: "C'è una nuova casa nel bosco, ed è una cosa

meravigliosa, venite tutti, venite tutti, perché il tronco è casa e riparo, perché il tronco è cibo e gioia”.

E un seme di abete che da tempo vagava in cerca di un buon posto dove posarsi, senti le parole del gufo e chiese al vento di lasciarlo lì: Nessuno se ne accorse, era stato troppo silenzioso. Ma il tronco caduto, che si era svegliato per tutte quelle voci, capì che proprio sopra di lui un altro grande albero sarebbe cresciuto e ne fu felice, perché nella sua fine aveva trovato il suo principio.

Poiché tutte le informazioni sono state raccolte direttamente dagli enti o dalle società interessate e/o dai loro siti web, il Comune di Trento non risponde di eventuali inesattezze.

Si consiglia pertanto di effettuare le opportune verifiche prima di ogni iniziativa.

N o t e

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

